



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano
Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia

Al Sig. Sindaco
 del Comune di
 ARTOGNE (BS)

OGGETTO: Sede di segreteria di ARTOGNE (BS) - classe III[^] - vacante dal 19.01.2022.
 VICE SEGRETARIO - incarico ex art.16 ter, cc.9 e 10, D.L.162/2019 (Legge n. 8 del 28.02.2020).
 Autorizzazione rif. n. 2021.082- 27.10.2022.

IL PREFETTO

ATTESO che la sede di segreteria del Comune di ARTOGNE (BS), classificata in classe III[^], risulta singola e vacante dal 19.01.2022;

VISTO il combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n.465/1997 secondo cui il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;

DATO ATTO che con l'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8, sono state dettate nuove disposizioni in relazione all'istituto del vice segretario comunale, al fine di sopperire, nel triennio 2020/2022, alla grave carenza di figure destinate ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali in atto e di quelle già autorizzate;

EVIDENZIATO che la disposizione sopra citata prevede che nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti e in quelli che hanno stipulato convenzioni per l'ufficio di segreteria aventi una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti, il Sindaco, qualora la pubblicizzazione della sede di segreteria sia risultata deserta, possa richiedere l'autorizzazione a che le funzioni del segretario vengano svolte, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, dal vice segretario, scelto nell'ambito dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti: essere un funzionario assunto a tempo indeterminate presso uno degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TUEL; essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n.465/1997, avere un'anzianità di servizio di almeno due anni;

VISTA la nota in data 24.10.2022, con cui il Sindaco del Comune di Artogne (BS) chiede l'autorizzazione a che le funzioni vicarie del segretario siano conferite per un periodo di 12 mesi al titolare dell'ufficio del vice segretario, individuato nella persona del dott. Jacopo BARALDI, funzionario di ruolo in servizio presso il Comune di Zone (BS), con profilo professionale D ed in possesso dei requisiti di legge e specificatamente della laurea idonea per l'accesso alla carriera dei Segretari comunali e provinciali, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. nr. 465/1997;

CONSIDERATO che:

- la sede di segreteria del Comune di Artogne (BS) è stata pubblicizzata sul sito internet del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari con avviso n. 81 in data 11.10.2022 e tale procedura è andata deserta per mancata presentazione di manifestazioni di interesse, così come dichiarato dal Sindaco del comune di Artogne (BS) con la citata nota del 24.10.2022;
- allo stato attuale, non risultano segretari in posizione di disponibilità residenti nella provincia di Brescia o ambiti territoriali limitrofi, cui affidare la reggenza della sede di segreteria in argomento;
- allo stato attuale questo Ufficio si trova nell'impossibilità di assegnare un incarico di reggenza a scavalco ad un segretario titolare;
- non è stata stipulata una convenzione di segreteria, per l'ufficio in questione, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia

- sono decorsi i previsti 120 giorni dalla vacanza della sede di segreteria, periodo in cui la reggenza può essere assicurata, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.P.R. 465/1997, dal Vice Segretario;

PRESO ATTO che il dott. Jacopo BARALDI ha manifestato il proprio assenso allo svolgimento dell'incarico in questione;

TENUTO CONTO della recente iscrizione all'Albo regionale dei vincitori del corso concorso COA6, a cui si sono aggiunti i vincitori della sessione aggiuntiva del medesimo concorso, che consente agli enti con popolazione fino a 5000 abitanti di procedere alla nomina del segretario titolare avvalendosi dell'istituto del convenzionamento per lo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria;

VISTI:

- la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, prot. 4545 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto la nuova disciplina del Vice Segretario comunale;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, n. 20 del 30 maggio 2013, con la quale il predetto personale è stato posto, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Vice Prefetto Vicario;

AUTORIZZA

Il dott. Jacopo BARALDI, dipendente di ruolo del Comune di Zone (BS), titolare dell'ufficio del vice segretario, a svolgere le funzioni di segretario del Comune ARTOGNE (BS), comune di classe III[^], in qualità di vice segretario, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del TUEL, per il periodo dal 01.11.2022 al 08.01.2023.

Resta salva la facoltà di questo Ufficio, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 16-ter, di conferire l'incarico di reggenza della segreteria comunale di Artogne (BS) a un segretario in disponibilità o titolare, nel momento in cui dovessero rendersi liberi, con conseguente interruzione del presente incarico.

Si invita il Sindaco del Comune di Artogne (BS)

- a trasmettere a questo Ufficio, al ricevimento della presente autorizzazione, la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconfiribilità o di incompatibilità del vicesegretario comunale, che costituisce condizione di efficacia dell'incarico stesso;
- a voler avviare tempestivamente le procedure finalizzate alla nomina del segretario titolare avvalendosi dell'istituto del convenzionamento tra enti per lo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria.

Si anticipa sin d'ora che, per il periodo successivo alla scadenza del presente provvedimento, non sarà possibile procedere ad una ulteriore proroga dell'incarico di reggenza, se non nel caso di **comprovata** impossibilità a ricoprire la sede con segretario titolare **per mancanza di segretari** e fatte salve le valutazioni di competenza di questo Ufficio.

P. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(MANNO)